

# DIRITTI TV DEL CALCIO, POSSIBILE ACCORDO ANTI-CONCORRENZIALE

di VALERIA FALCE \*

Come noto, con provvedimento pubblicato il 19 maggio 2015, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha avviato un'istruttoria nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie A ("Lega"), dell'advisor di quest'ultima Infront Italy S.r.l. ("Infront Italy"), nonché di Sky Italia S.r.l. ("Sky"), Reti Televisive Italiane S.p.A. ("RTI") e Mediaset Premium S.p.A. ("Mediaset"), volta ad accertare l'attuazione da parte di tali soggetti di una presunta intesa restrittiva della concorrenza, contraria all'art. 101.1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nel mercato dei diritti televisivi sportivi.

Nel provvedimento di avvio l'AGCM ha, in particolare, ipotizzato, sulla sola base di alcune notizie di stampa apparse nel mese di febbraio 2015, che le imprese sopra indicate abbiano concluso "accordi spartitori" nell'ambito della procedura di gara per l'assegnazione dei diritti televisivi per il Campionato di calcio di serie A nel triennio 2015-2018.

Com'è altrettanto noto, in Italia, tale procedura è gestita in forma centralizzata da parte dell'organizzatore della competizione (la Lega), il quale "*è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale*". Il suddetto decreto prevede altresì che ai partecipanti alle procedure competitive volte all'assegnazione di tali diritti devono essere garantite condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. A tal fine, l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare apposite linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti medesimi, nonché di formazione dei relativi pacchetti.

Secondo quanto riportato nel provvedimento di avvio, successivamente all'espletamento della gara da parte della Lega per l'assegnazione dei diritti televisivi, Sky avrebbe dovuto trasmettere le partite del Campionato di Serie A sulle piattaforme satellitare e digitale terrestre contenute nei "pacchetti A e B". Quanto al "pacchetto D" - in considerazione del fatto che "...RTI aveva invece presentato l'offerta più alta per il solo pacchetto D, condizionata all'ottenimento di uno dei pacchetti A o B..." e che le altre offerte presentate per tale pacchetto erano tutte inferiori al minimo - la Lega avrebbe invece dovuto rivolgersi nuovamente al mercato come previsto nelle proprie Linee Guida, "*consentendo alla generalità degli operatori interessati di riformulare le proprie offerte*".

Secondo l'AGCM, la Lega avrebbe al contrario concluso un accordo con Sky, Mediaset ed Infront Italy, finalizzato a determinare "*...di fatto una ripartizione [tra Sky e RTI] dei diritti audiovisivi sulla base di un principio storico, cristallizzando le ripartizioni operate nelle stagioni calcistiche precedenti...*".

---

\* Professore associato di Diritto dell'economia nell'Università Europea di Roma.

Pertanto l'attuale assetto delle aggiudicazioni - in base al quale Sky si è aggiudicata la trasmissione delle partite di Serie A tramite la piattaforma satellitare ("pacchetto A"), Mediaset si è aggiudicata la trasmissione delle partite di Serie A tramite il digitale terrestre ("pacchetto B") e le restanti partite su tutte le piattaforme ("pacchetto D") sono state invece aggiudicate a Mediaset e poi da questa cedute a Sky - sarebbe frutto dell'accordo anticoncorrenziale sopra riportato.

Su tali basi l'AGCM è ora chiamata a verifica la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da Sky, RTI, Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront contraria all'articolo 101, comma 1, del TFUE, in quanto volta a *“condizionare ed alterare gli esiti della procedura di assegnazione con gara, con effetti sui mercati televisivi collegati della pay-tv e della raccolta pubblicitaria, e escludendo dall'aggiudicazione potenziali nuovi entranti sul mercato”*.